

ALLEGATO ( A )

**STATUTO**

**dell'Associazione culturale**

**"ASSOCIAZIONE PADRE DIEGO DONATI o.f.m."**

TITOLO 1°

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO DELL'ATTIVITA'

**Art.1) Costituzione, denominazione e durata**

E' costituita una Associazione culturale senza fine di lucro e con durata illimitata nel tempo denominata : "ASSOCIAZIONE PADRE DIEGO DONATI o.f.m."

**Art.2) Sede**

L' "Associazione Padre Diego Donati o.f.m." ha sede in Perugia, in Strada Santa Lucia 6/D - 12, 06125 - Perugia.

La modifica di indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, è deliberata dalla Assemblea ordinaria dei soci e non rappresenta modifica del presente statuto. Il trasferimento di sede in altro Comune richiederà una delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche in altri Comuni.

**Art.3) Oggetto**

L'Associazione, a carattere culturale e senza fini di lucro, persegue le finalità di valorizzazione, promozione, tutela morale e diffusione della figura, dell'immagine e dell'opera dell'artista Padre Diego Donati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

1. approfondire e promuovere la conoscenza e la tutela della figura e dell'opera di Padre Diego Donati;
2. raccogliere documenti e testimonianze relative a Padre Diego Donati: carteggi, volumi, cataloghi, articoli a stampa, manoscritti, fotografie, interviste, ecc.;
3. gestire, anche per conto terzi, raccolte e collezioni di opere di Padre Diego Donati;
4. organizzare, anche per conto terzi, iniziative specifiche, quali rassegne, convegni, conferenze, dibattiti, lezioni, ecc. su Padre Diego Donati e il suo tempo, i suoi maestri e i suoi allievi;
5. promuovere la pubblicazione di saggi critici, studi documentari, tesi di laurea, realizzazioni di sussidi informatici, come CD Rom e siti web, nonché diffusione di libri, giornali e riviste connessi con Padre Diego Donati e la sua opera;

6. promuovere la raccolta e riordino della documentazione sulle opere di Padre Diego Donati;

7. promuovere la valorizzazione, lo sviluppo e diffusione, in forma individuale e collettiva dell'arte, in particolare di quella incisoria, per mezzo di attività informative, didattiche ed espositive;

8. promuovere la conoscenza e l'uso delle tecniche espressive e artistiche in modo particolare delle tecniche dell'arte incisoria;

9. promuovere l'attività di formazione sulle tecniche incisorie e sull'arte;

10. promuovere tutte le manifestazioni culturali e di arte e la tutela e valorizzazione di beni di interesse artistico;

11. svolgere attività connesse o accessorie a quelle statutarie.

L'Associazione P. Diego Donati o.f.m." per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- il riordino, la gestione e l'aggiornamento degli Archivi di P. Diego Donati;

- la promozione di seminari di studio e di ricerca e lo sviluppo di tesi di laurea sulla figura di P. Diego Donati, l'incisione e l'arte;

- l'istituzione di una Biennale di grafica con un Premio intitolato a Padre Diego Donati da assegnare ad un giovane artista per dare continuità alla disponibilità che il Maestro ha dimostrato nei confronti dei suoi Allievi;
- lo sviluppo di ricerche e studi sull'opera di Padre Diego Donati;
- l'organizzazione di mostre personali e collettive di artisti con particolare riferimento alla grafica ed alle tecniche incisorie;
- creazione di laboratori artistici e luoghi di scambio culturale;
- attività didattiche, corsi di formazione e di informazione, corsi di preparazione e perfezionamento sull'arte e le tecniche grafiche ed incisorie;
- corsi di formazione e di aggiornamento teorico-pratici sull'incisione e sull'arte per educatori, insegnanti, soggetti interessati nelle scuole e nelle Università, in accordo con le rispettive istituzioni;
- convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la gestione di attività o sedi connesse con il raggiungimento dello scopo sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, manife-

stazioni, proiezioni di film e documentari su temi dell'arte e delle tecniche incisorie;

- attività editoriale con la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Le attività potranno essere rivolte ai propri associati o agli esterni all'Associazione.

TITOLO 2°

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

**Art.4) Fondo Comune dell'Associazione**

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvederà a costituire un Fondo Comune di dotazione.

Il Fondo Comune dell' Associazione è formato da:

1. contributi dei soci costituiti dalle quote associative annuali e da contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea ordinaria che ne determina l'ammontare su proposta del Consiglio Direttivo;
2. eredità, donazioni, legati, erogazioni liberali degli associati e dei terzi ed elargizioni comunque e a qualunque titolo fornite tanto da Enti che da persone estranee alla Associazione quanto da associati. Dette elargizioni, per disposizione dell'oblato accettata dal Consiglio Direttivo, potranno anche avere una destinazione specifica;

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | 3. beni acquistati e quelli di cui i titolari abbiano fatto disposizione a favore dell'Associazione;  |  |
|  | 4. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;                            |  |
|  | 5. quote relative a manifestazioni, dibattiti, conferenze, rassegne, seminari o altre attività, istituiti e/o realizzati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;   |  |
|  | 6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;   |  |
|  | 7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;   |  |
|  | 8. redditi derivanti dal Fondo Comune;  |  |
|  | 9. dai contributi degli enti o istituzioni pubbliche, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea o di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; |  |
|  | 10. avanzi netti di esercizio.  |  |

Le disponibilità finanziarie del Fondo Comune sono depositate presso l'istituto di credito o sportello postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### **Art.5) Gli apporti**

Gli apporti (quote, versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni, ecc.) comunque fatti al Fondo Comune non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio una sola quota. Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

#### TITOLO 3°

#### SOCI

#### **Art.6) Categorie di Soci**

Possono essere soci (chiamati anche associati) le persone fisiche maggiorenni, le persone giuridiche, gli enti pubblici o privati.

L'Associazione ha soci *fondatori, ordinari, sostenitori e onorari*.

Sono *soci fondatori* quelli intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono *soci ordinari* le persone od Enti che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a versare annualmente quote non inferiori a quelle stabilite dall'Assemblea ordinaria.

Sono *soci sostenitori* le persone ed Enti che aderiscono all'Associazione e che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione. La loro quota o il valore dei servizi forniti sarà di importo maggiore di quella dei soci ordinari.

Sono *soci onorari* quelle persone od Enti cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica per meriti particolari nei confronti dell'Associazione. La qualifica di socio onorario, che non può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti



della Associazione. Ciascun Associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione indipendentemente dall'entità dei versamenti fatti o dell'attività prestata o dei servizi ricevuti.

I soci non in regola con il pagamento delle quote annuali o dei contributi straordinari deliberati dall'Assemblea ordinaria non possono prendere parte alle attività dell'Associazione.

**Art.7) Elementi del rapporto associativo**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

**Art.8) Acquisizione della status di socio**

La qualità di socio si acquista per effetto della delibera con la quale il Consiglio Direttivo accetta la domanda e si perde per recesso, per mancato pagamento della quota annuale e/o dei contributi straordinari e per esclusione motivata da parte del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

L'ammissione di un nuovo socio deve avvenire solo su presentazione da parte di uno dei Componenti del Consiglio Direttivo, e dietro proposizione di espressa domanda indirizzata al Presidente, nella

quale il richiedente si dichiara consapevole sulle finalità e sul funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla presentazione della domanda. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le cause o motivazioni del diniego stesso.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione.

L'esclusione del socio dalla Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo, deve essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed ai versamenti delle quote annue di iscrizione e degli eventuali contributi straordinari. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

**Art.9) Recesso del socio**

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo o al Presidente dell'Associazione la propria volontà di recesso con efficacia dalla data stessa di comunicazione.

Il mancato versamento delle quote associative o dei contributi straordinari costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall'esercizio per il quale non viene versata la quota. Il Consiglio Direttivo può deliberare la riammissione del socio successivamente al pagamento della quota annuale o dei contributi straordinari scaduti.

**Art.10) Esclusione del socio**

Il socio può essere escluso dall' Associazione per gravi motivi, gravi inadempienze o gravi mancanze nei confronti dell'Associazione medesima, con provvedimento motivato dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4°

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

**Art.11) Elenco degli organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,
- il Vice presidente,
- il Tesoriere.

**Art.12) L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni vincolano i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Art.13) Partecipazione all'assemblea e diritto di voto**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla Associazione che risultino iscritti al libro soci e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a un voto.

Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un suo delegato, con delega scritta.

E' ammessa la delega scritta ad altro socio.

**Art.14) Funzionamento e attribuzioni dell'assemblea**

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in seduta ordinaria per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del bilancio preventivo. Per motivi straordinari o

di particolare necessità, l'Assemblea può riunirsi entro il 30 giugno.

L'Assemblea ordinaria provvede, inoltre:

- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo,
- a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e ad approvarne il programma,
- a deliberare la quota annuale e le eventuali quote straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo,
- ad approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione,
- alla esclusione del socio dalla Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo,
- a deliberare sull'eventuale destinazione di avanzanti o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede in altro Comune e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza, dal Vice Presidente.

In mancanza del Presidente e del Vicepresidente,  
l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario  
per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Della Assemblea si redige un verbale che verrà sot-  
toscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a  
scrutinio segreto.

#### **Art.15) Modalità di convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente al-  
meno una volta l'anno per l'approvazione del rendi-  
conto e del bilancio preventivo e inoltre, ogni  
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportu-  
no oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto  
degli Associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente  
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga op-  
portuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un  
terzo degli Associati.

Gli Associati richiedenti la convocazione  
dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, devono es-  
sere in regola con il pagamento delle quote sociali  
e dei contributi straordinari deliberati  
dall'Assemblea ordinaria.

Nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione è fatta almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, a mezzo lettera ordinaria o lettera raccomandata, o fax o e-mail.

Sarà comunque validamente riunita l'Assemblea cui partecipino la totalità degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

**Art.16) Quorum per la validità delle delibere dell'assemblea**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'*assemblea ordinaria* in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'*assemblea straordinaria* in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati; in seconda convoca-

zione, sarà necessaria la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dei soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio per il quale è necessaria la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. Nel calcolo del quorum, i soci che hanno delegato altro associato, si contano come presenti.

**Art.17) Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari**

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro associato. Ciascun delegato può farsi portatore di deleghe di altri soci con un massimo di cinque.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Associati.

**Art.18) Amministrazione dell' Associazione**



L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

**Art.19) Nomina, poteri e durata in carica del Consiglio Direttivo e delle cariche statutarie**

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da cinque Consiglieri, compresi il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e dallo statuto,
- deliberare l'ammissione alla Associazione di nuovi soci,

- deliberare in tema di recesso, richiamo, diffida e proporre all'Assemblea l'esclusione del socio,
- istituire comitati o affidare incarichi ad alcuni membri del Consiglio o ad altri soci, non facenti parte del Consiglio Direttivo,
- proporre all'Assemblea ordinaria la quota annuale di Associazione e l'ammontare di eventuali contributi straordinari,
- approvare il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni,
- compilare gli eventuali regolamenti, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il *Presidente* convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, promuove le attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale, sorveglia il buon andamento gestionale ed amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Vicepresi-

dente funge da Segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha il compito dell'aggiornamento del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo e del libro dei nominativi dei soci.

Il *Tesoriere* cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvede alla tenuta delle scritture contabili anche con l'ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo, corredati da opportune relazioni contabili.

Il Tesoriere ha la firma congiunta con il Presidente per le operazioni bancarie e per i pagamenti.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

A titolo consultivo, il Consiglio può incaricare singoli, associati od esterni o nominare specifiche commissioni, composte da soci e/od esterni, per la definizione di progetti od attività che il Consiglio definisce.

#### **Art.20) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza nel Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre convocare l'Assemblea

per la sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione, nominando il primo dei non eletti ove disponibile, che resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio.

Ad esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne ratifica la nomina.

La mancata partecipazione non motivata a tre Consigli consecutivi comporta la perdita della qualifica di Consigliere.

#### **Art.21) Convocazione e deliberazioni del Consiglio**

##### **Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato a mezzo comunicazione scritta dal Presidente, inoltrata a mezzo lettera, fax o e mail, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti la

maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art.22) Rimborso spese e compenso per i membri dell'organo amministrativo**

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della attività di amministrazione dell'Associazione, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio. Il rimborso delle spese è effettuato anche a favore di quei soci che svolgono attività, solo se preventivamente incaricati ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può fissare un compenso, nei limiti e con le modalità di legge, per il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e per i Consiglieri.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di necessità l'Associazione può stipulare contratti per prestazione d'opera, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO 5°

## POTERI DI RAPPRESENTANZA

### **Art.23) Rappresentanza dell'Associazione**

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione, sovrintende alle attività sociali ed all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

Al Presidente della Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

## TITOLO 6°

### ESERCIZIO - RENDICONTO - AVANZO DI ESERCIZIO

### **Art.24) Esercizio associativo e rendiconto annuale**

L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2009.

Per ogni esercizio sono predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo nonché, un bilancio preventivo.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione dei prospetti da presentare alla Assemblea dei soci che deve essere convocata per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Per motivi straordinari o di particolare necessità il Consiglio Direttivo può riunirsi entro il 30 aprile e l'Assemblea dei soci può essere convocata per l'approvazione entro il 30 giugno.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono la data della convocazione, a disposizione di tutti coloro che ne richiedano copia.

#### **Art.25) Libri associativi**

Oltre alla tenuta dei libri previsti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta del libro delle adunanze dell'Assemblea dei soci, del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, del libro dei nominativi dei soci medesimi.

Tutti i libri sono visibili da chiunque dei soci ne faccia motivata richiesta.

#### **Art.26) Avanzo di esercizio**

L'eventuale avanzo di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

#### **Art.27) Divieto di distribuzione dell'avanzo di esercizio**

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di esercizio comunque de-

nominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## TITOLO 7°

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

#### **Art.28) Delibera di scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste dall'art.17. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

#### **Art.29) Devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative con scopo ed oggetto analogo od affine o a fini di pubblica utilità, secondo modalità definite dalla normativa vigente.

## TITOLO 8°

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 30) Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza



formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato ir-  
rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo  
dalle parti contendenti o in mancanza di accordo dal  
Presidente del Tribunale di Perugia.

#### **Art.31) Legge applicabile**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa  
riferimento alle norme in materia di Enti e Associa-  
zioni senza fine di lucro del Titolo 2, Cap. II e  
III, art. 14 e segg. del codice civile e delle vi-  
genti disposizioni di legge.

#### **I SOCI FONDATORI**

**1.Bosinelli Maria Antonia**

**2.Cavallini Serenella**

**3.Coletti Domenico**

**4.Coresi Vincenzina**

**5.Donati Ada**

**6.Falorni Adriano**

**7.Goretti Gabriele**

**8.Leboroni Mariaelisa**

**9.Mezzanotte Franco**

**10.Migliorati Silvana**

**11.Parlani Antonella**

**12.Prepi Carlo**

**13.Tomassini Anna Maria**